



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Giudice dr Livia De Gennaro,

a scioglimento della riserva assunta nella procedura n° 105/2024 di accordo di ristrutturazione avente ad oggetto la proposta formulata da [REDACTED];

vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;

constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

letti gli atti e la documentazione allegata, emette la seguente

SENTENZA

L'esposizione debitoria dell'istante, tenuto conto di quanto esposto nel ricorso, nella relazione particolareggiata dell'OCC come rimodulata sulla base di quanto esposto nel verbale di udienza dell'11 aprile e all'esito degli accordi raggiunti tra l'istante e [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] (cfr. in atti accordi tra le parti), è pari ad euro 42.075,32, al netto dell'integrale pagamento sia del mutuo residuo erogato da Unicredit s.p.a. che del debito di cui alla definizione agevolata di ADER.

L'esposizione debitoria è così distinta:

CREDITORE	TIPOLOGIA	IMPORTO	IMPORTO	%
	CREDITO	DEBITO	DA PAGARE	SODDISFAZIONE
ONERI OCC	Prededuzione	€ 6.076,00	€ 6.076,00	100
ASSISTENZA TECNICA DI	Prededuzione	€ 1.410,00	€ 1.057,50	75

PARTE				
████████████████████	Privilegiato	€ 10.161,74	€ 10.161,74	100
AVV. ████████████████████	Chirografario	€ 12.444,55	€ 10.881,08	80
CONSORZIO ██████████	Chirografario	€ 14.067,49	€ 12.900,00	91,10
COMUNE DI NAPOLI E NAPOLI OBIETTIVO VALORE	Chirografario	€ 1.317,00	€ 658,50	50
ADER NA	Chirografario	€ 2.680,52	€ 1.340,50	50
TOTALE DEBITO		€ 48.157,30	€ 43.075,32	-

I pagamenti avverranno secondo le modalità recepite nel piano e segnatamente:

1) IERVOLINO (credito al 100% pari ad €. 10.161,74): 5 rate semestrali di cui la prima di €. 2.161,74 da versarsi entro 15 (quindici) giorni dall'omologa del piano e le altre 4, ciascuna di €. 2000,00 rispettivamente entro il 15 dicembre 2024, 15 giugno 2025, 15 dicembre 2025, 15 giugno 2026.

2) AVV. ████████████████████ (credito pari ad €. 10.881,08 di cui Euro 3.063,72 per spese ed Euro 7.817,36 per competenze legali, quest'ultime ridotte nella misura del 20%): **60 rate mensili** di €. 181,35 di cui la prima da pagarsi entro 15 (quindici) dall'omologa del piano;

3) CONSORZIO ██████████ (credito pari ad €. 12.900,00 già scontato di €. 1.167,49): **60 rate mensili** di €. 215,00 cadauna con decorrenza la prima entro giorni 15 dall'omologa del piano;

4) ONERI OCC (credito al 100% pari ad €. 6.076,00): **28 rate mensili** di cui 27 pari ad €. 220,00 e la 28 pari ad €. 136,00 con decorrenza la prima entro il 15 luglio 2026 e scadenza l'ultima entro il 15 novembre 2028;

5) ASSISTENZA TECNICA DI PARTE (credito pari ad €. 1.057,50 ridotto al 75%) 10 rate

mensili di cui 9 pari ad €.100,00 e la 10 pari ad €. 157, 50 con decorrenza la prima entro il 15 luglio 2026 e scadenza l'ultima entro il 15 maggio 2027;

6) **COMUNE DI NAPOLI** (credito ridotto al 50% pari ad €. 658, 50): 7 rate mensili di cui 6 di € 100,00 e la 7 di €. 58,50 con decorrenza la prima entro il 15 giugno 2028 e scadenza l'ultima entro il 15 dicembre 2028;

7) **ADER NA** (credito ridotto al 50% pari ad €. 1.340,50): 7 rate mensili ciascuna di € 191,50 con decorrenza la prima entro il 15 giugno 2028 e scadenza l'ultima entro il 15 dicembre 2028.

TOTALE PIANO: €. 43.075,32 in numero complessivo di rate 60 (5 anni)

CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO	IMPORTO DA PAGARE	ARCO TEMPORALE	% SODDISFAZIONE
ONERI OCC	Prededuzione	€ 6.076,00	Prima rata entro 15/07/2026 Dalla 1 ^a rata alla 27 ^a € 220,00 la 28 ^a entro il 15/11/2028 € 136,00	100
ASSISTENZA TECNICA DI PARTE	Prededuzione	€ 1.057,50	Prima rata entro il 15/07/2026 da 100,00 euro per 9 rate e la 10 ^a pari a €. 157,50 entro il 15/05/2027	75
	Privilegiato	€ 10.161,74	Prima rata di €.2.161,74 entro 15 gg dall'omologa del piano e le altre 4 rate ciascuna da euro 2.000,00 entro il 15/12/2024; 15/06/2025; 15/12/2025 ed il 15/06/2026	100
AVV.	Chirografario	€ 10.881,08	60 rate da euro 181,35 di cui la prima rata da pagarsi entro 15 gg dall'omologa, con scadenza al 15 di ogni mese	80
CONSORZIO	Chirografario	€ 12.900,00	60 rate da euro 215,00 di cui la prima rata da pagarsi entro 15 gg dall'omologa, con scadenza al 15 di ogni mese	91,10
COMUNE DI NAPOLI	Chirografario	€ 658,50	7 rate mensili di cui 6 da euro 100,00 con decorrenza entro il 15/06/2028 e la 7 ^a di euro 58,50 con scadenza entro il 15/12/2028	50
ADER NA	Chirografario	€ 1.340,50	7 rate mensili da euro 191,50 con decorrenza la prima entro il 15/06/2028 e con scadenza entro il 15/12/2028	50

PARTE				
	Privilegiato	€ 10.161,74	€ 10.161,74	100
AVV. [REDACTED]	Chirografario	€ 12.444,55	€ 10.881,08	80
CONSORZIO [REDACTED]	Chirografario	€ 14.067,49	€ 12.900,00	91,10
COMUNE DI NAPOLI E NAPOLI OBIETTIVO VALORE	Chirografario	€ 1.317,00	€ 658,50	50
ADERNA	Chirografario	€ 2.680,52	€ 1.340,50	50
TOTALE DEBITO		€ 48.157,30	€ 43.075,32	-

Orbene, tenuto conto di quanto esposto nel piano e nella relazione particolareggiata, nonché delle integrazioni eseguite e depositate, devono ritenersi sussistenti i requisiti della omologazione con le precisazioni che seguono.

Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.

Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode". Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa.

Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di

difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.

Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovraindebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.

Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento .

Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che a meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato (e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplose in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno) .

La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con la legge n. 176/2020, che ne ha anticipato le corrispondenti norme che qui rilevano) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure *de quibus*, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.

Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).

La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge

come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.

Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo, quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività.

Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere.

Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode.

Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.

Può affermarsi che il ricorrente non ha né dolosamente né colposamente causato il proprio indebitamento.

Il piano tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.

Il gd dispone la sospensione ex art 70 ss CCII della procedura esecutiva nr [REDACTED] e di ogni altro atto esecutivo nei confronti del sig [REDACTED].

P.Q.M

OMOLOGA

La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dal ricorrente nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate

Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;

Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC

Il gd dispone la sospensione ex art 70 ss CCII della procedura esecutiva nei confronti di [REDACTED].

Napoli, 23/05/2024

Il Giudice

dr Livia De Gennaro

Un'originale Le per il signor -

Napoli, 23/5/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo

